



PG/n. 25932 del 29/01/2020

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Loro sedi

Oggetto: Trasmissione Regolamento dell'UOC Gestione degli Affari Legali e Contenzioso.

In riscontro alla nota prot. n. 5977 del 09/01/2020, si provvede alla trasmissione del Regolamento dell'UOC Gestione degli Affari Legali e Contenzioso, contestualmente inviato con nota prot. n. 25931 del 29/01/2020, per esame e per ogni valutazione in merito al Collegio Sindacale.

Cordiali saluti.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali e Contenzioso
Avv. Emma Tortora

**REGOLAMENTO DELLA UOC GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. N.90/14 CONVERTITO IN LEGGE 114/14**

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti della UOC Gestione degli Affari Legali e Contenzioso, (Avvocatura Aziendale) gli indirizzi per la funzionalità del servizio nonché i criteri e le modalità per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti dell'A.S.L. Salerno come previsto dall'art. 9 del D.L. n.90/14 convertito con successive i.i. e mod. in legge 11/8/2014, nel rispetto dell'art. 23 legge 31/12/12 n. 247, e dei criteri stabiliti dal D.M. del 10/3/14 n. 55 e succ. mod. ed integr., nonché dell'art. 64 CCNL Area Dirigenza SPTA.
2. L'attività dei dipendenti avvocati, nella trattazione degli affari legali, è improntata ai principi di imparzialità e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.
3. Gli Avvocati del ruolo professionale esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione meramente amministrativa con sostanziale estraneità degli stessi all'attività di amministrazione attiva.
4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi Apparati dell'Azienda Sanitaria e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
5. Agli Avvocati si applicano le norme che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, sono tenuti al rispetto del CCNL di riferimento, del codice di comportamento aziendale, del codice deontologico forense e di ogni altra normativa statale e regolamentare applicabile; sono altresì vincolati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al quale

rispondono a titolo di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri professionali.

ART. 2 - DOTAZIONI

1. L'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e Contenzioso è dotata di personale togato, di un Dirigente amministrativo e di personale di supporto e deve essere fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

2. Dotazione strumentale

La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Azienda.

3. La dotazione strumentale deve in ogni caso rispondere a criteri di modernità, efficacia, e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile e tempestivamente l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura anche in conseguenza della recente normativa che ha introdotto il "processo telematico".

4. Fondo ECONOMALE

Al fine di ottemperare a tutte le incombenze di rito l'Avvocatura viene dotata fondo economale da cui attingere le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, contributo unificato, bolli etc. ed imposte di registro, etc.).

5. PERSONALE AVVOCATURA:

Sono preposti e fanno parte dell'Avvocatura dell'ASL SA:

5.1 PERSONALE TOGATO

- Dirigenti del profilo professionale Avvocati del Ruolo Professionale del CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed Amministrativa del Comparto Sanità, inquadrati ai sensi dell'art. 27 CCNL Area Dirigenza SPTA, dipendenti a tempo indeterminato ed iscritti, in tale qualità, ex art. 23 della Legge 31/12/12 n. 247 nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di appartenenza.

5.2- Collaboratori professionali/avvocati, inquadrati nel Comparto Sanità Area Amministrativa - Categoria D e DS, addetti all'area legale in forza di procedura di selezione interna indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1 dell'11/1/13 dell'ASL SA, conclusasi con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL SA n. 713 del 10/9/13 ed assegnati alla Funzione AA.LL. a seguito di stipulazione di contratto individuale per lo svolgimento delle attività avvocatizie, iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza ex art. 23 della Legge 31/12/12 n. 247.

6. La tassa di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti dell'ASL SA ed assegnati, in via stabile ed esclusiva, alla U.O.C. Affari Legali è a carico della medesima ASL SA che provvederà ad anticiparla ovvero a rimborsarla al dipendente.

7. Inoltre alla Struttura è assegnato un Dirigente amministrativo e personale amministrativo di supporto per il funzionamento e gli adempimenti dell'Avvocatura aziendale e di tutte le procedure amministrative assegnate alla Direzione della U.O.C.

8. La dotazione del personale togato e del personale amministrativo viene stabilita di concerto tra la Direzione Aziendale ed il Dirigente Avvocato, Direttore della Struttura, in relazione al carico di lavoro.

9. Personale Amministrativo

- L'Avvocatura Aziendale è dotata di personale amministrativo coordinato da un Dirigente Amministrativo per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie e funzionali all'espletamento dei compiti e funzioni della U.O.C. Affari Legali e Contenzioso.

Il personale amministrativo dell'Avvocatura aziendale:

a) Protocolla in arrivo ed in partenza tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali, provvedendo alla scansione archiviazione digitale nonché allo smistamento degli stessi.

b) Si occupa della tenuta dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio (corrispondenza ed atti giudiziari) mediante l'inserimento degli stessi in cartelle identificative del personale al quale vengono smistati.

c) Si occupa dell'archiviazione della posta certificata sia in arrivo che in partenza.

d) Cura la registrazione degli atti introduttivi dei giudizi notificati all'Azienda nonché delle schede di assegnazione su appositi file in formato cartaceo provvedendo altresì all'aggiornamento delle varie fasi della procedura fino alla chiusura della pratica (istruttorie, pagamenti effettuati, costituzioni in giudizio, provvedimenti giudiziari, determine di liquidazione etc.).

e) Cura la scansione ed archiviazione digitale nonché cartacea di tutte le sentenze e/o ordinanze.

f) Cura l'inserimento e la classificazione del contenzioso nella piattaforma informatica LEGAL APP con i relativi aggiornamenti.

g) Cura la predisposizione delle schede del Fondo Rischi Contenzioso delle pratiche con relativa valutazione della soccombenza (alta, bassa, media), effettuata dall'avvocato

assegnatario della causa, per ciascun giudizio ai fini dell'accantonamento delle somme da liquidarsi in caso di esito sfavorevole.

h) Cura l'attività trimestrale di monitoraggio del contenzioso ai fini della predisposizione del conto economico trimestrale.

i) Si occupa della gestione cartacea e telematica di ogni giudizio da istruirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo.

l) Predispone le richieste di istruttorie degli atti giudiziari presso gli uffici competenti.

m) Riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso pendente.

n) Cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

o) Cura la fascicolazione dei giudizi pendenti.

p) Predispone la trasmissione per la liquidazione ai Centri di Costo delle sentenze, ordinanze con prospetto analitico degli importi da liquidare.

q) Predispone le determine di liquidazione relative alle spese legali agli avvocati esterni nonché quelle di competenza del Servizio AA.LL..

r) Predispone le proposte di Deliberazione di incarico di avvocati esterni e quelle di costituzione di parte civile e di responsabile civile su espressa richiesta del Dirigente proponente/adottante.

s) Su delega degli avvocati, provvede alla notifica degli atti giudiziari, all'iscrizione a ruolo delle cause previo versamento delle imposte prescritte dalla vigente normativa, (contributo

unificato), al deposito di memorie ed al ritiro di atti e/o documenti processuali, alla visura dei fascicoli di causa, alla richiesta e/o ritiro di altri Titoli giudiziari e di ogni altra attività delegabile, da svolgere presso tutte le Cancellerie delle Autorità Giudiziarie facenti parte del competente Distretto di Corte di Appello nonché presso altre Pubbliche Amministrazioni (Conservatoria, Registri Immobiliari, CCIA, Anagrafe Tributaria etc.).

t) Collabora con il Servizio Economico Finanziario con riferimento ai pagamenti effettuati, in forza di ordinanze di assegnazione, dalla Banca Tesoriera (verificando per ogni creditore il titolo esecutivo di riferimento e l'eventuale accantonamento in Legal APP).

u) Predispone Report sul contenzioso, su richiesta della Direzione Aziendale, della Regione Campania, della Corte dei Conti, della Guardia di Finanza etc.).

10. La direzione della U.O.C. spetta a un dirigente avvocato in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 lett. b e lett. c CCNL Area SPTA Dirigenza iscritto nell'elenco speciale- annesso all'Albo professionale di cui all'art. 15 comma 1 lett. b della legge n. 247 del 31/12/12 - con patrocinio presso le giurisdizioni superiori, il quale coordina l'attività e la trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

11. Fermo restando il principio fondamentale della fungibilità ed intercambiabilità degli avvocati interni nonché di equilibrio dei carichi di lavoro in relazione alle pratiche ed alle competenze, al fine di una migliore funzionalità dell'Avvocatura con atto seguente di organizzazione interna a firma del Direttore AA.LL., verranno individuate successivamente aree e sub aree coordinate da Dirigenti Avvocati in base alla diversa graduazione delle funzioni dei medesimi.

12. Spetta all'Avvocato Direttore l'emanazione delle procedure amministrative per il corretto funzionamento dell'Avvocatura, nonché il coordinamento del personale, fatta salva la possibilità per ciascun avvocato Dirigente di dare disposizioni particolari in ragione delle singole pratiche nel rispetto comunque delle procedure e direttive del Direttore.

13. L'Avvocato Direttore inoltre:

a) Vigila sulla Funzione AA.LL. e sul personale sovrintendendo all'organizzazione con appositi ordini di servizio;

b) Assegna ai legali, gli affari contenziosi e consultivi, assicurando il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra gli avvocati;

c) Esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di stretta competenza;

d) Nell'assegnare lo studio e la trattazione delle controversie nonché il patrocinio di esse ai singoli legali, applica un criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro, sotto il profilo professionale dell'impegno, della natura degli atti e delle rispettive attitudini, specializzazioni ed esperienze professionali;

e) Qualora non vi provveda il Direttore di struttura competente per materia o per evidenti ragioni di urgenza può nominare quali periti di parte esperti interni all'Amministrazione;

f) Ottempera a tutte le altre funzioni dirigenziali, garantendo il raggiungimento degli obiettivi possibili in ragione della funzione e dei mezzi disponibili (si avvale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 165/01 del potere di delega/condivisione con i

Dirigenti Avvocati relativamente a determinati compiti/materie per effetti dell'art. 6 CCNL Area Dirigenza SPTA 06/05/2010).

L'assegnazione del dirigente avvocato ad altro incarico comporta la cancellazione dal predetto elenco speciale per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla legge. Lo stesso dicasi per i gli avvocati di comparto, se assegnati ad altra struttura.

ART. 3 - OBBLIGHI FORMATIVI

1. Gli avvocati devono assolvere gli obblighi derivanti dalla formazione continua, secondo le disposizioni del proprio ordine professionale.

2. La partecipazione agli eventi formativi non comporta oneri sul bilancio aziendale, rientrando nell'osservanza dei propri doveri professionali.

ART. 4 - FUNZIONI

1. L'avvocatura ha il compito di esaminare l'eventuale contenzioso e di valutare, d'intesa con i servizi interessati, l'opportunità di costituzioni e/o ricerca di eventuali soluzioni stragiudiziali e/o transattive o l'opportunità e la conseguente attivazione di contenzioso attivo. Spetta anche la rappresentanza e la difesa dell'Azienda dinanzi alle Magistrature competenti, l'attività di ricerca e di consulenza giuridico-amministrativa su problematiche di particolare rilevanza giuridica e quindi tali da non rientrare nelle specifiche competenze dei dirigenti richiedenti la consulenza, la gestione dei sinistri, in collaborazione con gli altri servizi competenti.

2. La Struttura costituisce il supporto alla Direzione Generale nella trattazione, con le Istituzioni competenti, di problematiche giuridico-legali di interesse aziendale (Regione Campania, Corte

dei Conti, Procura della Repubblica, Comune, Organi di Polizia Giudiziaria, Enti Sanitari, ecc.), curando le relazioni con l'Autorità giudiziaria in ordine a provvedimenti notificati all'Azienda con predisposizione degli atti necessari alla tutela della posizione degli interessi aziendali.

3. La U.O.C. Gestione degli Affari Legali e Contenzioso svolge funzioni che attengono all'area del contenzioso, dell'area delle funzioni consultive e delle funzioni inerenti all'attività stragiudiziale.

4. Contenzioso ASL SA e Gestioni Liquidatorie rientranti nell'ambito territoriale dell'ASL

La funzione del contenzioso è svolta nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e arbitrali. Ai dirigenti avvocati è affidata la procura generale alla lite per l'assunzione del patrocinio legale, per la rappresentanza e difesa in tutte le cause in cui l'ASL compare come attore o convenuto, ricorrente o resistente, in ogni grado del giudizio, in ogni fase del procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature anche superiori e ai collegi arbitrali.

5. Consultiva

La funzione consultiva consiste nel fornire la consulenza, su qualunque materia, alla Direzione aziendale ed ai Direttori di Struttura limitatamente a problematiche di elevata complessità e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli Uffici dell'Azienda.

La richiesta di parere, da parte delle strutture aziendali, è formulata in forma scritta con esplicita e chiara esposizione dei fatti per i quali si chiede la consulenza. Esulano da qualsiasi parere questioni di natura gestionale di stretta competenza della Direzione Strategica e/o Uffici Aziendali. Ogni richiesta di parere dovrà pervenire completa di:

. quesito di diritto (dovendo ritenersi inammissibile qualsiasi richiesta di natura gestionale di stretta competenza degli Uffici amministrativi aziendali);

. chiara esposizione dei fatti ed eventuale riferimento a disposizioni normative e/o amministrative di settore;

. documentazione di riferimento;

. indicazione in caso di urgenza, del termine entro il quale il parere si rende necessario.

6. I pareri scritti sono atti interni, non vincolanti come tali non devono in nessun modo essere divulgati a terzi.

7. Resta ferma ed impregiudicata la piena autonomia decisionale delle strutture aziendali richiedenti il parere legale, nell'assunzione delle determinazioni di competenza definitorie del pertinente iter amministrativo.

8. I pareri sono resi dall'Avvocatura in forma scritta entro il termine di giorni trenta dalla ricezione che viene pertanto tempestivamente assegnata al legale incaricato a cura del Direttore.

9. Il termine può essere interrotto unicamente per chiedere integrazioni documentali o chiarimenti ulteriori laddove il parere presenti profili di particolare complessità. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o dei documenti.

10. A qualsivoglia attività di collaborazione presentata dall'Ufficio Legale, nel corso dell'istruttoria di procedimenti disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., ovvero relativi a pignoramenti presso terzi ex art. 543 e ss. c.p.c., o a

pignoramenti di crediti verso terzi ex art. 543 e ss. c.p.c., o a pignoramenti verso crediti ex art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i., corrisponde, in ogni caso, l'inderogabile ed infungibile obbligo della struttura aziendale, competente alla gestione della singola pratica di attivare, poi, ogni incombente giuridico contabile, indispensabile ad assicurare l'integrale esecuzione di sentenze, di ordinanze giudiziali o di ordini di pagamento per quanto di propria competenza.

11. Attività stragiudiziale

Per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale l'avvocato interno esprime il proprio parere in merito all'adozione o meno di procedure transattive, relative a vertenze in corso, fornisce la necessaria consulenza nella stesura di transazioni giudiziali e stragiudiziali ed esprime il proprio parere legale, in ordine all'adozione a reclami, esposti, diffide, ecc..

Laddove l'Avvocatura ravvisi la difficoltà di condurre una difesa utile agli interessi dell'Amministrazione o la necessità di una transazione, di una desistenza, o dell'adozione di provvedimenti di autotutela esprime il proprio parere in merito rassegnandolo ai Direttori degli uffici competenti ed alla Direzione Generale se necessario.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE Affari contenziosi

1. Spetta al Responsabile della Struttura, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo, coordinare tutto il personale e assegnare le pratiche agli avvocati, coadiuvati dal personale amministrativo di supporto, procedendo secondo un'equa distribuzione del carico di lavoro complessivo secondo il principio della parità di trattamento, tenendo altresì conto delle conoscenze e delle competenze professionali specifiche nonché della eventuale trattazione di precedenti relativi alla medesima

tematica nel rispetto dell'art. 9 del D.L. 90/14 e ss.mm. e della legge professionale.

2. Il Responsabile della U.O.C., dopo aver individuato l'avvocato responsabile, sulla base dei requisiti, di par-conditio e della competenza professionale, di cui al comma 1, sempre osservando un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, acquisisce dati, notizie, elementi anche tramite dichiarazione di responsabilità personale, che non sussistono conflitti di interesse tra l'avvocato e le controparti in causa.

3. Gli avvocati sono tenuti a rinunciare all'assegnazione della pratica affidata solo in caso di incompatibilità motivando per iscritto, con preavviso adeguato ed in tempi ragionevoli.

4. Qualsiasi altra rinuncia all'assegnazione e/o restituzione della pratica al Direttore della Struttura dovrà ritenersi priva di effetto con la conseguenza che l'assegnatario della pratica rimarrà responsabile della stessa.

5. Il Direttore Generale può conferire il mandato congiuntamente e/o disgiuntamente a più dirigenti avvocati.

6. Gli avvocati nell'ambito dell'espletamento della propria attività hanno autonomia organizzativa, rispondono del loro mandato professionale direttamente al Direttore Generale e per quanto di competenza al Direttore della Funzione AA.LL.

ART. 6 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

1. La costituzione in giudizio dell'Azienda avviene:

- a) previa adozione della delibera di incarico all'avvocato aziendale assegnatario della gestione della controversia, nel

caso di costituzione di parte civile e di Responsabile civile nel processo penale previo conferimento di procura speciale.

b) Con procura generale alle liti conferita con atto pubblico notarile dal Direttore Generale ai Dirigenti avvocati.

c) Con specifici mandati difensivi a firma del Direttore Generale in tutti gli altri casi.

d) Previo conferimento di procura speciale, nel caso di costituzione innanzi alla Corte di Cassazione.

2. Su insindacabile valutazione dell'avvocatura, per motivi inerenti all'organizzazione del lavoro, la costituzione può riguardare più avvocati difensori, in tal caso, la relativa procura è rilasciata in forma congiunta e/o disgiunta.

3. Nei casi di particolare complessità il mandato difensivo sottoposto alla firma del Direttore Generale può essere accompagnato da una breve ma sostanziale relazione del legale incaricato. La relazione può essere anche verbale, se richiesta nella predetta forma.

4. Qualora l'avvocato aziendale incaricato valuti che l'azione da intraprendersi è infondata e/o temeraria e/o pretestuosa, predispone apposito parere esplicativo dei motivi per i quali si sia reso opportuno evitare la costituzione in giudizio.

5. I collaboratori professionali avvocati si costituiscono in giudizio congiuntamente ad un Dirigente Avvocato, salvo per costituzioni innanzi al Giudice di Pace.

6. Tale personale partecipa altresì alle udienze non soltanto per le cause in cui è costituito, ma anche, qualora se ne ravvisi la

necessità, per delega, nei giudizi nei quali siano costituiti gli avvocati dirigenti dell'ASL Salerno e può essere individuato dal responsabile del servizio, per seguire giudizi già assegnati agli avvocati dirigenti in considerazione dell'eccessivo carico di lavoro di questi ultimi, al fine di assicurare l'espletamento di tutte le attività processuali necessarie al buon esito della vertenza.

ART. 7 - DOVERI DI COLLABORAZIONE

1. I dirigenti delle strutture competenti dell'Azienda sono tenuti a collaborare con gli avvocati predisponendo, entro il termine stabilito dall'avvocato incaricato, apposite relazioni esaustive, dettagliate e documentate, fornendo i chiarimenti le notizie necessarie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto necessario o ritenuto utile dall'Avvocatura per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio per il buon esito dello stesso assicurando costante e tempestiva informazione riguardo all'evoluzione ed agli sviluppi della pratica interessata.

2. L'istruttoria non potrà contenere atti, documenti, relazioni che possano ledere il diritto di difesa dell'Azienda. Nel caso il dirigente responsabile dell'istruttoria ritenga fondate le ragioni del ricorrente predisporrà specifica relazione e provvedimento di liquidazione assumendosene in proprio la responsabilità.

3. Le Strutture Amministrative sono tenute a fornire, su richiesta dell'Avvocatura, gli eventuali supporti tecnici e professionali alla trattazione della vertenza e lite giudiziaria.

4. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura Aziendale, saranno prontamente segnalate alla Direzione Aziendale, la quale valuterà l'opportunità di attivare

ai sensi dell'Atto Aziendale i Servizi competenti per le necessarie verifiche.

5. Gli avvocati interni sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità connessa, dipendente, o consequenziale alla mancata collaborazione delle strutture aziendali.

ART. 8 - ORARIO DI SERVIZIO

1. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono, ordinariamente, la presenza in servizio e la partecipazione alle udienze.

2. La presenza in servizio è rilevata mediante l'utilizzo giornaliero dell'apposito sistema elettronico per l'accesso e l'uscita dagli Uffici.

3. Per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione, da assicurarsi presso sedi poste anche al di fuori del tessuto urbano, l'Avvocato Direttore emana specifica disposizione volta a considerare e rendere compatibile la particolare peculiarità dell'attività professionale con il regime di rilevazione delle presenze di cui al precedente comma; in tal caso, per l'effetto, non essendo predeterminabile la durata delle attività, la presenza in servizio dell'avvocato sarà attestata e documentata facendo riferimento all'udienza.

ART. 9 - COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali sono assegnati agli avvocati in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dell'art. 64 del CCNL del 1996.

L'art. 9 del D.L. 90/14 come convertito in legge 114/14 ha introdotto la disciplina di "Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici".

Dispone il suddetto articolo:

"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme

recuperate è ripartito tra gli avvocati e i procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrate delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento

previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica".

2. I compensi sono corrisposti nei seguenti casi:

a) pronunce giudiziarie favorevoli all'Azienda, anche non definitive, con liquidazione giudiziaria delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente (art. 9 D.L. 90/14 commi 3-5-e 7);

b) pronunce giudiziarie favorevoli all'Azienda, anche non definitive, con compensazione integrale delle spese di lite, nell'ipotesi in cui le domande e/o le eccezioni dell'Azienda

siano accolte (art. 9 D.L. 90/14 commi 6 e 7) nei limiti dello stanziamento previsto.

3. Per pronunce giudiziarie favorevoli si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da autorità dotata dei poteri decisori che definiscono la controversia in via provvisoria o definitiva. Sono considerate favorevoli anche le pronunce giudiziarie che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Azienda. Si tratta di pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, la nullità e/o irricevibilità del ricorso, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per la definizione stragiudiziale della causa.

4. Nel caso di sentenza favorevole che stabilisce i compensi professionali in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, gli stessi sono corrisposti agli avvocati aziendali, detratte le spese di lite generali se liquidate, e la parte riservata all'Amministrazione, nella misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, previo recupero sulla parte soccombente, anche mediante compensazione, azionando, eventualmente, anche il recupero coattivo.

5. Il compenso è corrisposto ad avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio aziendale o nel caso di dipendenti dell'azienda, a completamento dell'azione di recupero.

6. Sono altresì corrisposti gli Avvocati anche i compensi riconosciuti e versati spontaneamente dalle controparti, nel caso di rinuncia e/o abbandono dei giudizi promossi e/o pendenti.

Vengono contabilizzati in un apposito fondo dall'Avvocatura e riportati in un prospetto generale.

7. Per cause conclusesi con sentenza favorevole e con la compensazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 1073/2014 n.55 e succ. mod. e/o integr. diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività prestata all'interno dell'U.O.C. Affari Legali. Si precisa che per "compensate si intendono solo le pronunce giudiziarie" con compensazione integrale delle spese e nell'ipotesi di estinzione della lite per inattività delle parti è necessario che l'esito della causa sia sostanzialmente favorevole all'Ente del S.S.R. (cfr. nota Giunta Regione Campania prot. 0028213 del 15/1/19).

8. Per la costituzione del fondo per le spese compensate si procede tramite previsione di stanziamento annuale che non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.

9. Con riferimento alla problematica dello "stanziamento previsto nell'anno 2013" e tenendo conto delle criticità correlate alla sua eventuale inesistenza presso alcune Amministrazioni, la Corte dei Conti - Regione Puglia, delibera n. 49/2015, nel precisare che "la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno" in conformità al principio contabile recato al paragrafo 5.2, lett. a) (spese di personale), dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (ove si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa"), ha chiarito che "lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità (favorevole) dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza", negando che "possa essere assunto quale limite ex art. 9, comma 6, ultima parte, del D.L. 90/14 l'importo figurativo

iscritto tra gli stanziamenti di spesa dell'e.f. 2013 finanziati dalle P.A.

10. Detti compensi vengono liquidati periodicamente mediante determina dirigenziale dell'Avvocatura con oneri a carico del bilancio aziendale per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente o dell'apposito fondo debitamente istituito ai sensi della legge 114/14 sulla base degli elenchi degli aventi diritto e degli importi a ciascuno spettanti.

11. Copia della determina viene acquisita dal Servizio Risorse Umane per l'assoggettamento delle singole quote alle ritenute di legge ed il loro pagamento unitamente agli altri corrispettivi a ciascuno spettanti.

Art. 10 - SENTENZE COMPENSATE E STANZIAMENTO MASSIMO ANNUO

Considerato:

- 1) che per la costituzione del fondo da destinare alle spese compensate si procede tramite lo stanziamento annuale che non può superare il corrispondente ipotetico stanziamento relativo all'anno 2013 ai sensi dell'art. 9 comma 6 legge 114/14.
- 2) che la Corte dei Conti Regione Puglia con Delibera n. 49/2015 ha chiarito che "...lo stanziamento previsto nell'anno 2013 e tenendo conto delle criticità correlate alla sua eventuale inesistenza presso alcune Amministrazioni, la Corte dei Conti - Regione Puglia, delibera n. 49/2015, nel precisare che "la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno" in conformità al principio contabile recato al paragrafo 5.2, lett. a) (spese di personale), dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (ove si evidenzia che quella verso gli

avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa"), ha chiarito che "lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità (favorevole) dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza", negando che "possa essere assunto quale limite ex art. 9, comma 6, ultima parte, del D.L. 90/14 l'importo figurativo iscritto tra gli stanziamenti di spesa dell'e.f. 2013 finanziati dalle P.A."

- 3) Che la Corte dei Conti Regione Campania con Deliberazione n 18 del 22/2/18 ha chiarito che il trattamento stipendiale tabellare degli avvocati rappresenta il riferimento come tetto annuale dell'ammontare dei compensi professionali, qualora lo stanziamento l'anno 2013 risulti indeterminato o superiore.
- 4) Che la Giunta Regionale della Regione Campania con nota prot. 28213 del 15/1/19 in risposta ad uno specifico quesito del Commissario Straordinario dell'ASL SA, richiamando quanto statuito con la Deliberazione n. 18 del 22/2/18 la Corte dei Conti Napoli - Sez. Controllo ha chiarito che costituisce ormai principio contabile quello secondo cui "la giurisprudenza esaminata riconosce, dunque, nei termini esposti, il diritto degli avvocati interni a percepire il compenso per le prestazioni svolte anche in caso di mancato stanziamento delle relative somme nello strumento finanziario 2013". In tal caso permane il vincolo di natura soggettiva, di cui al comma 7 dell'art. 9 D.L. 90/14, a norma del quale

i compensi professionali, nell'ipotesi di sentenza favorevole all'Amministrazione, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, e in quelle di pronunciata compensazione integrale delle spese, possono essere corrisposti "in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento complessivo".

- 5) Che detto stanziamento risulta quantificato dal Direttore AA.LL. con nota prot. n. 127784 del 21/05/19 indirizzata al Servizio Economico Finanziario (con allegate tutte le sentenze/ordinanze, e notule pro-forma dei compensi legali maturati e maturandi in corso nell'anno 2013).
- 6) Che in caso di mancato stanziamento dovrà farsi ricorso al solo criterio soggettivo di cui all'art. 9 comma 7 legge 114/14 così come chiarito dalla Giunta Regione Campania con la nota sopracitata, nonché dalla Corte dei Conti Regione Campania - Sez. Controllo con Deliberazione n. 18/18.

ART. 11 - Ripartizione dei compensi professionali

1.- I compensi derivanti dagli onorari liquidati in pronunce favorevoli con condanna della controparte soccombente e recuperati sono ripartiti nelle seguenti percentuali:

- **15%** a favore dell'Azienda a copertura delle spese generali (art. 64, comma 2, lett. d) del CCNL 5/12/1996);
- **60%** in favore dell'avvocatura aziendale di cui il 35% all'avvocato relatore ed il 25% al fondo comune in parti

uguali tra tutti gli avvocati interni in servizio presso l'Avvocatura;

- **15%** al personale amministrativo non iscritto all'Albo Professionale in servizio presso la UOC Gestione degli Affari Legali e Contenzioso, secondo i criteri di cui al comma sette del presente articolo;
- **10%** a favore del personale di altre UU.OO.CC. che hanno collaborato alle attività della U.O.C. AA.LL. e Contenzioso.

2.- Qualora vi siano spese legali e sorta capitale da recuperare attraverso azioni stragiudiziali e/o giudiziali ed il legale relatore della causa non possa procedere personalmente, per l'eccessivo carico lavoro, il 35% va ripartito: 25% a favore dell'avvocato costituito; mentre il legale incaricato del recupero avrà diritto al 10% delle spese legali.

3.- All'avvocato in quiescenza, o dimissionario spettano le competenze di cui al presente regolamento, nella misura percentuale prevista per l'avvocato relatore e per le sentenze pubblicate entro due anni dalla data di pensionamento o della dimissione.

4.- Il compenso spettante all'avvocato in quiescenza o dimissionario sostituito nell'attività difensiva sarà equamente ripartito con il nuovo procuratore costituito.

5.- La corresponsione dei compensi professionali correlati a pronunce favorevoli all'ASL, con liquidazione giudiziale degli oneri di lite a carico delle parti soccombenti, può avvenire previo effettivo introito delle somme al bilancio aziendale nel caso di contenzioso civile e amministrativo, e, nelle cause lavoro, nel caso di dipendenti dell'Azienda, ad azione di recupero conclusa.

6.- Tale recupero potrà essere effettuato, anche mediante compensazione, nei termini di legge, con eventuali crediti vantati dal soccombente nei confronti dell'Azienda.

7.- La ripartizione del 15% al personale amministrativo non iscritto all'Albo professionale, a cura del direttore della struttura, è effettuata secondo i seguenti criteri:

- ✓ pratiche trattate e con specifico riferimento alla causa conclusa con sentenza favorevole e/o attività di recupero delle competenze;
- ✓ quantità e qualità del lavoro svolto;
- ✓ disagio e urgenza del lavoro;
- ✓ adattamento e disponibilità operative;
- ✓ impegno e responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati, anche in relazione alla categoria e profilo professionale di appartenenza;

Al fine della valutazione motivata da parte del Direttore Responsabile della Avvocatura dei sopra citati criteri il personale amministrativo predisporrà, ogni sei mesi apposita relazione esplicativa, contenente il carico di lavoro assegnato e svolto nel suddetto periodo che sarà sottoposta alla valutazione motivata del Direttore AA.LL. il quale provvederà previa consultazione degli avvocati interni.

- **10%** in favore del personale di altre UU.OO.CC. che hanno collaborato alle attività della U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, con riparto nel caso ci sia il concorso di più UU.OO.CC. così come individuati dai dirigenti responsabili ed a seguito di specifica segnalazione da parte dell'avvocato relatore di conferma sull'effettiva collaborazione espletata.

8. Nei casi di pronuncia favorevole all'Amministrazione con compensazione integrale delle spese o di estinzione della lite per inattività delle parti con esito della causa favorevole all'ASL SA, spetta ai dirigenti avvocati il compenso per le prestazioni svolte (calcolati ai sensi delle tabelle allegate al D.M. 1073/14 diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività prestata all'interno dell'U.O.C. Affari Legali), anche in caso di mancato stanziamento delle relative somme nello strumento finanziario relativo all'anno 2013 (in tal senso cfr. Corte dei Conti Campania - Sez. Controllo Deliberazione n 18 del 22/2/18 e nota prot. 28213 /19 Giunta Regione Campania).

9. In tal caso permane comunque il vincolo di natura soggettiva di cui al comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 convertito in legge n. 114/2014 a norma del quale i compensi professionali, nell'ipotesi di sentenza favorevole all'Amministrazione con recupero delle spese legali a carico delle controparti e di quelle di pronunciata compensazione integrale delle spese possono essere erogati "in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo". (cfr. Corte dei Conti Campania - Sez. Controllo Deliberazione 22/2/18 n.18).

10. La corresponsione dei compensi professionali nei casi di pronunciata compensazione delle spese legali può avvenire solo previa predisposizione, da parte dell'Avvocato dirigente costituito, di nota pro-forma recante il dettaglio delle competenze maturate, da redigersi in applicazione delle tariffe ex D.M. 55\2014 e s.m.i. decurtate in misura del 50%, cui andrà allegata copia del provvedimento giudiziario.

11. In ciascuna notula andranno specificati gli estremi identificativi del giudizio e le spettanze dovute secondo quanto previsto dal presente regolamento.

12. Le notule sono riassunte in un prospetto mensile con indicazione degli importi e degli aventi diritto, che sarà trasmesso con apposito "attestato di certificazione", previa adozione della determina del Direttore della U.O.C. Gestione degli Affari Legali e Contenzioso al Direttore della U.O.C. Gestione delle Risorse Umane entro il 10 di ogni mese, ai fini del relativo pagamento.

13. La ripartizione dei proventi di cui sopra, sarà suddivisa tra gli avvocati dirigenti nei limiti della voce di bilancio specificamente stanziata annualmente.

14. Resta assorbita l'eccedenza delle pre-notule presentate dagli avvocati oltre il limite dell'importo stanziato in bilancio.

Tutti i compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Ente, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9 del Decreto Legge 24/6/14 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11/8/2014 n. 114, non potranno, per ciascun avvocato, superare il corrispondente trattamento economico annuo complessivo in godimento, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative, e delle imposte tributarie (IRPEF).

La parte eccedente verrà incamerata al bilancio aziendale.

15. I compensi professionali, nei casi di pronunciata compensazione delle spese legali dovranno essere corrisposti agli avvocati dirigenti ex art. 64 lett. b) CCNL 1996, escluso tutto il restante personale amministrativo anche con funzioni avvocatizie, in quanto incompatibile con il trattamento economico aggiuntivo previsto contrattualmente (produttività / straordinario ed altri) finanziato con risorse di bilancio, anche al fine di evitare improprie duplicazioni stipendiali.

16. Con riserva di riconoscimento, a questi ultimi, in caso di approvazione nell'apposita sessione di contrattazione integrativa decentrata.

Fino alla suddetta approvazione le suddette somme saranno accantonate.

17. Ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 90/14 convertito con modificazioni in Legge n.114/14 nell'espletamento dei propri compiti istituzionali il personale togato è tenuto al rispetto dei seguenti principi:

-Puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni, o comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;

-Cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

- Rispetto dell'organizzazione delle attività di udienza previste nell'agenda legale.

-Puntuale e tempestivo svolgimento dell'attività consultiva e di recupero credito affidata.

L'importo spettante a ciascun avvocato è ridotto del 10% per gli avvocati, nei cui confronti, nell'anno precedente a cui si provvede alla liquidazione, sia stato accertato:

-Il mancato rispetto dei termini negli adempimenti processuali di propria competenza relativi alla costituzione e allo svolgimento del giudizio, alla partecipazione in udienza, ad eccezione di quelli per i quali sussistano cause ostative debitamente motivate.

-ovvero infrazioni disciplinari, contestate e sanzionate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza superiori alla censura.

-i risparmi derivanti da dette riduzioni sono riversati nel bilancio aziendale.

ART. 12 - ASPETTATIVA DEGLI AVVOCATI E CARICHI DI LAVORO

1. I legali interni che intendano collocarsi in aspettativa per oltre un mese sono tenuti a far pervenire, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, elenco completo dei procedimenti già incardinati le cui udienze ricadano nel periodo di aspettativa.

2. Al rientro dell'aspettativa, il legale interno affidatario riprenderà l'attività professionale degli incarichi professionali, precedentemente assegnategli.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FISCALI

1. I compensi professionali, in quanto corrisposti al legale interno in costanza di rapporto di lavoro subordinato, hanno natura retributiva e sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

2. Ai sensi di quanto previsto ex art. 1, comma 208, della L. 266\2005, *"le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro"*.

3. Gli Avvocati, in quanto lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP, la quale rimane integralmente a carico del datore di lavoro.

4. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, valgano le previsioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 14 - COMPETENZE della UOC CONTABILITA' GENERALE .-

La U.O.C. CONTABILITA' GENERALE procederà a determinare e definire la previsione di spesa per ciascun anno finanziario, individuando il fondo aziendale dedicato al pagamento dei compensi a favore degli avvocati dirigenti per i giudizi definiti con esito favorevole all'azienda, e con compensazione delle spese legali così come stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 15 - CONTROLLI

1. Competente al controllo, ai fini della verifica che gli importi corrisposti non facciano superare il trattamento complessivo lordo di ciascun avvocato, è la U.O.C. Gestione delle Risorse Umane.

2. L'U.O.C. Gestione del Personale dovrà verificare che gli importi spettanti agli avvocati siano corrispondenti al limite annuo previsto dal comma 7 dell'art. 9 del Decreto Legge 24/6/2014 convertito con modificazioni nella legge del 11/8/2014 n. 114 che dovrà essere calcolato annualmente per ciascun avvocato conformemente a quanto indicato all'art. 11 del presente Regolamento.

3. Superato il limite del trattamento economico complessivo di ciascun avvocato, la parte eccedente sarà trattenuta dall'Azienda

a ristoro parziale degli oneri e delle spese da essa sostenute per l'esercizio della propria tutela legale.

ART. 16 - PRATICA FORENSE

1. Presso l'ASL SA può essere svolta la pratica forense ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 6 lett. b della legge 247 del 31/12/12.
2. La pratica forense non può durare oltre il termine richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.
3. Per poter accedere all'esercizio della pratica forense occorre presentare l'istanza indirizzata al Direttore Generale dell'ASL SA, al Direttore U.O.C. Affari Legali ed al Direttore U.O.C. Risorse Umane. Il praticantato è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che si andrà a presentare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti.
4. Il Direttore della U.O.C. Avvocatura -Affari Legali- in qualsiasi momento in caso di attività del praticante contraria al decoro ed agli interessi dell'Amministrazione ovvero per esigenze dovute a motivi di organizzazione degli uffici ha il potere di interrompere il rapporto di praticantato.
5. La pratica forense non dà diritto all'assunzione alle dipendenze dell'Ente, né costituisce titolo valutabile ai fini di eventuali selezioni indette dall'ASL SA.

Art. 17 - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza ed i diritti fondamentali correlati ai rapporti tra l'Avvocatura e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto
- b) Atti defensionali e relative consulenze tecniche
- c) corrispondenza interna ed esterna relativa agli affari di cui ai punti precedenti
- d) pareri resi in ordine alla condotta aziendale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e revoca ogni altro atto o provvedimento con esso in contrasto.

2. La disciplina di cui all'art. 9 del presente regolamento si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge del 24/6/2014 n. 90.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili le previsioni normative e regolamentari vigenti.